TESTO UNICO DI LEGGE SULLE ACQUE E SUGLI IMPIANTI ELETTRICI

Art. 53

Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo' stabilire, con proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso. (19)

Con lo stesso decreto, il sovracanone e' ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e dell'entita' del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione.

Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce tra quali Comuni e Province ed in quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito.

Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo. (17) (19) (26)

Versione in vigore dal 11 settembre 1974, non più in vigore dal 21 gennaio 1981 · versione 29

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici
Estremi	Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 1934

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(6) Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, commi 1 e 2) che "La misura unitaria massima del sovracanone che il Ministro per le finanze ha facolta' di liquidare a favore delle Amministrazioni provinciali e dei comuni rivieraschi di grandi derivazioni di acqua ad uso industriale a termini dell'art. 53 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, viene elevata, a decorrere dal 10 gennaio 1947, a L. 109 per ogni Kw. di energia prodotto o trasportato oltre il raggio di km. 15 dal territorio dei comuni rivieraschi. I sovracanoni che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino gia' regolarmente liquidati a favore degli enti rivieraschi, sono dovuti, dalle ditte concessionarie delle derivazioni di acqua, con effetto dal 1° gennaio 1947, in ragione di 40 volte l'importo determinato nei decreti di liquidazione".

(10) La L. 21 gennaio 1949, n. 8, nel modificare l'art. 3, commi 1 e 2 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, ha

conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma primo, e degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, e' quadruplicato". La L. 21 gennaio 1949, n. 8, nel modificare l'art. 3, commi 1 e 2 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, ha conseguentemente disposto (con l'art. 8, comma 1) che la suindicata modifica ha effetto dal 1 gennaio 1949.

(17) La L. 4 dicembre 1956, n. 1377 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per tutte le concessioni gia' assentite, comprese quelle per le quali abbia gia' avuto luogo la liquidazione del sovracanone, le norme di cui al precedente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1957".

(19) La L. 21 dicembre 1961, n. 1501 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i sovracanoni previsti dal presente articolo non possono comunque superare la somma di lire 800 per kW nominale concesso. La L. 21 dicembre 1961, n. 1501, nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 21 gennaio 1949, n. 8, che a sua volta modifica l'art. 3, commi 1 e 2 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni, quale risulta dai commi primo e terzo dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, e' duplicato". La L. 21 dicembre 1961, n. 1501 ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia dal 1° febbraio 1962.

(26) Il D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Con effetto dall'entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, viene applicato nel territorio delle province di Trento e di Bolzano l'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, come sostituito dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1377".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 21 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-di-legge-sulle-acque-e-sugli-impianti-elettrici/art-53/versione/29

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it